

Città metropolitana di Torino

**D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R - Concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 pozzo in Comune di Villastellone (TO), ad uso agricolo, chiesta dalla Zappino Società Agricola Semplice.**

Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Ambiente della Città Metropolitana di Torino, ai sensi del D.P.G.R. n. 4/R del 5.3.2001, dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- **Determinazione del Dirigente n. 3031 in data 22.05.2024; Pozz\* Codic\* Univoc\* (L.R. 22/99) TO-P-02689.**

"Il Dirigente (... omissis ...)

#### **DETERMINA**

**1)** nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire - ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R – alla Zappino Società Agricola Semplice, P.IVA: 02093150015, con sede legale in Comune di Carignano (TO), borgata Gorra, n. 7/a - la concessione preferenziale per la derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo a servizio di complessivi ha. 00.56.04 di terreno (*uso Agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i.*) estratta da n. 1 pozzo ubicato in Comune di Villastellone, come identificato in premessa (nr. pr. **026426** - codice utenza **TO15325**);

**2)** di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

**3)** di accordare la concessione per anni 40 (*quaranta*) successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999 e quindi fino al 10.8.2039, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

**4)** di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione all'Agenzia del Demanio dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

**5)** che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici, in particolare il concessionario ha l'obbligo di adeguare automaticamente l'entità del prelievo assentito qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte o dalla Autorità di Bacino del fiume Po ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque;

**6)** di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia;

**7)** di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino;

**8)** di dare atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio.

Il termine per il ricorso amministrativo, da proporsi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, è di giorni sessanta dalla data di notifica o di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

(...omissis)